

**Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000113/2012  
alla Commissione**

Articolo 115 del regolamento

**Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Óry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik**

a nome del gruppo PPE

**Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec**

a nome del gruppo S&D

**Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Baroness Sarah Ludford**

a nome del gruppo ALDE

**Heide Rühle**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Adam Bielan**

a nome del gruppo ECR

Oggetto: Contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese

Il 18 aprile 2012 le autorità svizzere hanno deciso di introdurre contingenti relativamente al numero di permessi di soggiorno di categoria B rilasciati ai cittadini di otto paesi dell'UE invocando la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) del 1999 e richiamandosi alle disposizioni del relativo protocollo aggiuntivo del 2004.

Ritiene la Commissione che le disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo del 1999 agli otto paesi interessati, come previsto dal relativo protocollo del 2004, siano ancora applicabili? In caso negativo, ritiene la Commissione che le autorità svizzere abbiano il diritto di utilizzare il protocollo del 2004 come base giuridica per l'introduzione di tale misura speciale?

Inoltre, dato che le disposizioni dell'articolo 10 dell'Accordo del 1999 fanno riferimento a "lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea", ritiene la Commissione che le autorità svizzere abbiano il diritto di introdurre distinzioni nazionali tra i 25 Stati membri dell'UE mediante: a) l'istituzione di massimali nazionali che potrebbero comportare l'applicazione della clausola di salvaguardia; e b) in conseguenza ad a), l'introduzione di contingenti per il numero di permessi di soggiorno rilasciati che sono destinati a cittadini di determinate nazionalità? In caso negativo, quali sono le azioni che, secondo la Commissione, dovrebbero essere intraprese dall'UE in risposta alle misure introdotte dalla autorità svizzera?

Alla luce di quanto precede e dell'interpretazione chiaramente diversa della decisione delle autorità svizzere del 18 aprile 2012, quale espressa dall'Alto rappresentante Catherine Ashton, considera la Commissione che l'accordo sulla libera circolazione della persone attualmente in vigore costituisca uno strumento sufficiente ed efficace?

In questo contesto e con riferimento alla risoluzione del Parlamento del 7 settembre 2010 "SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno" (P7\_TA(2010)0300) nonché al numero di domande che sono state presentate su questioni relative al mercato interno in generale e alla libera prestazione di servizi in particolare, quali progressi sono stati compiuti dalla Commissione su questi aspetti e a che punto sono i negoziati sulle future relazioni tra l'Unione europea e la Svizzera?

Presentazione: 14.5.2012

Notifica: 16.5.2012

Scadenza: 23.5.2012